

Ordinanza concernente l'istruzione premilitare (OISP)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,

ordina:

Art. 1 Scopo

L'istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.

Art. 2 Settori specialistici

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono organizzati corsi d'istruzione premilitare.

Art. 3 Corsi d'istruzione

¹ Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d'istruzione a partire dall'anno in cui compiono 15 anni sino all'entrata nella scuola reclute, ma al più tardi sino all'anno in cui compiono 20 anni.

² Per i singoli corsi possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.

Art. 4 Corsi d'istruzione per monitori

¹ Il DDPS può organizzare corsi per l'istruzione dei monitori dell'istruzione premilitare.

² Ai corsi d'istruzione per monitori dell'istruzione premilitare possono essere ammessi militari ed ex militari.

Art. 5 Prestazioni della Confederazione

¹ Il materiale dell'esercito necessario e l'infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.

RS 512.15

¹ RS 510.10

² Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:

- a. per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- b. per i partecipanti e i funzionari.

Art. 6 Assicurazione militare

Chi è ammesso ai corsi d'istruzione o ai corsi per monitori dell'istruzione premilitare o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

Art. 7 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 1960² concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 aprile 2002³ sul reclutamento

Art. 15 cpv. 1 lett. e

¹ ... Per l'assegnazione sono considerati:

- e. nella misura del possibile, le capacità che la persona soggetta all'obbligo di leva ha acquisito in corsi d'istruzione premilitare.

2. Ordinanza del 10 novembre 1993⁴ sull'assicurazione militare

Art. 3 Istruzione premilitare

È considerato partecipante all'istruzione premilitare ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d'istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario:

- a. corsi per giovani tiratori;
- b. corsi per piloti militari;
- c. corsi per esploratori paracadutisti;
- d. corsi per esploratori radio (corsi Morse);

² RU 1960 348, 1962 872, 1965 881, 1970 23, 1975 2318, 1985 685

³ RS 511.11

⁴ RS 833.11

- e. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari);
- f. corsi per pontonieri;
- g. corsi per giovani autisti;
- h. corsi veterinari e del treno;
- i. corsi per maniscalchi.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

